

Serie Ordinaria n. 14 - Lunedì 30 marzo 2020

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.u.o. 26 marzo 2020 - n. 3803

Recepimento modello standard accordo sindacale e approvazione modalità applicative per la presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni in deroga a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e in attuazione dell'accordo quadro sui criteri di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga sottoscritto tra la Regione Lombardia E le parti sociali il 23 marzo 2020

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI ALL'IMPIEGO

Richiamati:

- il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in co- stanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
- Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure ur- genti in materia di contenimento e gestione dell'emergen- za epidemiologica da COVID -19»;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 feb- braio 2020 «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 feb- braio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di con- tenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Il decreto-legge 2 marzo 2020, n.9 recante «Misure di soste- gno per famiglie, lavoratori e imprese connesse dell'emer- genza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, gli artt. 15 e 17 che dispongono interventi di Cassa Integra- zione in deroga nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia- Romagna;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-leg- ge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologi- ca da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- Il decreto- legge 17 marzo 2020 n. 18 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di soste- gno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19», e, in partico- lare l'art. 22 riguardante «Nuove disposizioni per la Cassa Integrazione in deroga» che dispone l'ampliamento della platea dei soggetti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono beneficiare di trat- tamenti di integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane alle condizioni pre- viste dal medesimo articolo 22, riconosciuti dalle Regioni e Province Autonome;
- il d.m. n. 3 del 24 marzo 2020;

Visto l'Accordo Quadro sui criteri per l'accesso agli ammortiz- zatori sociali in deroga sottoscritto il 23 marzo 2020 tra la Re- gione Lombardia e le Parti Sociali lombarde che recepisce i criteri disciplinati dai citati decreti-legge n. 9/2020 e n. 18/2020 e sta- bilisce di rinviare a successivi provvedimenti regionali l'apro- vazione delle modalità operative per la presentazione delle domande di CIG in deroga;

Considerata la necessità di attuare quanto previsto dal citato Accordo Quadro, Regione e Parti Sociali il 23 marzo 2020, han- no definito il modello standard di accordo sindacale (Allegato 1) che le parti rappresentate dai firmatari si sono impegnate ad utilizzare, laddove previsto dalle disposizioni di legge sopra richiamate;

Considerato altresì che i datori di lavoro potranno utilizzare il modello standard adeguando i dati dei firmatari qualora si utiliz- zi la procedura telematica e/o in sede territoriale, anche bilate- rale per gli ambiti in cui è prevista;

Atteso che all'art. 6 del citato Accordo Quadro è stabilito che la domanda per ottenere la concessione del trattamen- to di Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIG in deroga) sia presentata alla Regione Lombardia per via telematica in- serendola nel sistema informativo «Finanziamenti on line» dalla data di apertura del sistema che sarà comunicata sul portale regionale;

Rilevato necessario, ai fini della presentazione delle suddette domande approvare il documento «Modalità applicative per la presentazione delle domande di CIG in deroga a seguito dell'e- mergenza sanitaria da COVID-19», contenute nell'Allegato 2, parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di recepire il Modello standard accordo sindacale (Allegato 1) e di approvare le «Modalità applicative per la presentazione delle domande di CIG in deroga a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19» (Allegato 2), quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Vista la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in ma- teria di organizzazione e personale»;

Richiamate:

- la d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 che approva il «I Provvedi- mento Organizzativo 2018» con cui, ai fini della definizione della nuova organizzazione di impianto della XI legislatura, sono costituite le Direzioni Generali;
- la d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2018 «II Provvedimento or- ganizzativo» con la quale sono stati nominati, con decor- renza dal 1 giugno 2018, i Direttori generali, centrali e di Area di funzione specialistica;
- la d.g.r. n. XI/182 del 31 maggio 2018 «III Provvedimento or- ganizzativo» con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale a seguito dell'avvio della XI legislatura;
- la d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento or- ganizzativo 2018» con la quale sono stati individuati ed ap- provati i nuovi incarichi dirigenziali e la nuova organizza- zione degli assetti della Giunta regionale a seguito dell'avvio della XI legislatura;
- la d.g.r. n. XI/479 del 2 agosto 2018 «V Provvedimento orga- nizzativo 2018» con cui, fra l'altro, sono state approvate le modifiche agli assetti organizzativi, nuovi incarichi dirigen- ziali, nonché l'attivazione di assegnazioni temporanee di dirigenti da enti del sistema regionale;

DECRETA

1. di recepire il Modello standard accordo sindacale (Allega- to 1) e di approvare le «Modalità applicative per la presentazio- ne delle domande di CIG in deroga a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19» (Allegato 2), quali parti integranti e so- stanziali del presente provvedimento;

2. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro all'indirizzo www.regione.lombardia.it

Il dirigente
Giuseppe Di Raimondo Metallo

_____ • _____

Accordo Quadro 2020 - Accesso alla CIGD in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a decorrere dal 23.02.2020

ACCORDO SINDACALE STANDARD
(COMPILARE IN TUTTE LE PARTI)

Luogo* data

Datore di lavoro [inserire con esattezza la ragione sociale]

Codice Fiscale.....

Sede legale: ComuneProv. CAP

Sede unità produttiva: ComuneProv.CAP

Via n.

Tel. Fax.....

esercente l'attività di

CCNL applicato (*specificare se settore artigiano*)

N. Matricola INPS (per i somministrati indicare la matricola dell'APL)

Inserire CSC INPS

Dipendenti con rapporto di lavoro subordinato

(indicare di cui Soci lavoratori n.....)

Dirigenti n.

Quadri n.

Impiegati n.

Operai n.

TOTALE n.

(Somministrati n...)

Sono presenti* i Signori:

- per il Datore di lavoro

Lavoranti a domicilio n.

Lavoratori intermittenti n.

Apprendisti n.

- per l'Associazione datoriale e/o di categoria *[specificare quale]*

.....

- per OO.SS *[specificare quale]*

- per OO.SS *[specificare quale]*

- per OO.SS *[specificare quale]*

per RSU/RSA/RSB *[cancellare la voce che non interessa]*

[Nel caso di procedura prevista dall'Ente bilaterale indicare i firmatari]

.....

i quali danno atto:

- di conoscere i contenuti dell'Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2020 del 23 marzo che considerano parte integrante del presente accordo;

IL DATORE DI LAVORO ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ACCORDO DICHIARA:

- di applicare integralmente il CCNL di cui in premessa, ivi inclusi i contratti territoriali, contratti aziendali, comprensivi della parte che regola la bilateralità ove esistente;
- di non poter fruire degli ammortizzatori sociali ordinari, previsti in costanza di rapporto di lavoro, dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore.

IL DATORE DI LAVORO DICHIARA INOLTRE DI ESSERE IN UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI

(selezionare una o più delle voci)

1. Datori di lavoro che non possano fruire degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015 ordinari, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore.
2. Datori di lavoro esclusi dall'accesso alla CIGO e alla CIGS che abbiano esperite le possibilità di cui all'art. 19 c.1 e 5 del DL 18/2020 e in alternativa all'Assegno di solidarietà qualora la sospensione dell'attività sia superiore al 60% delle ore teoriche lavorate, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore.
3. Datori di lavoro che abbiano esaurito i periodi di trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale e assegno ordinario di cui al TITOLO I e del TITOLO II D.lgs. 148/2015, ivi compresi i Fondi di cui all'art.27.
4. Datori di lavoro che, tenuto conto delle specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore, non disponendo di ulteriori ammortizzatori sociali, abbiano avviato o avvieranno la procedura di cassa integrazione straordinaria, limitatamente al periodo che intercorre, a partire dal 23 febbraio 2020, dall'avvio della sospensione o della riduzione alla data di decorrenza del trattamento in CIGS.
5. Datori di lavoro non assicurati per CIGO, FIS e Fondi di solidarietà qualora non possano attivare il trattamento straordinario di integrazione salariale per causale "emergenza COVID-19" o qualora non siano autorizzati al suddetto trattamento nei casi previsti dall'art.20, comma1, lettere b), c), d) del Dlgs 148/2015, tenuto conto delle specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore.
6. Datori di lavoro che siano subentrati a seguito di un cambio di appalto o trasferimento ex art.2112 del Codice civile, successivo al 23 febbraio 2020, per i lavoratori per i quali è avvenuto il subentro.
7. Datori di lavoro, per le regioni diverse da Emilia-Romagna e Veneto, limitatamente alla fattispecie dell'art.17 del DL 9/2020, con unità produttive esterne alla Lombardia limitatamente ai lavoratori subordinati residenti o domiciliati in Lombardia, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore.

Il datore di lavoro attuerà una sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro con l'intervento della CIGD, secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro, per le seguenti unità:

☐ L'Unità produttiva/operativa ha sede in (indicare il Comune della Lombardia)

☐ L'Unità produttiva/operativa ha sede in (indicare il Comune della regione che deve essere diversa da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) ma i lavoratori per i quali viene richiesta la concessione della CIGD risiedono o sono domiciliati in Lombardia

Attestazione dell'esistenza di un pregiudizio o della situazione emergenziale COVID-19 che giustifichi il ricorso alla CIGD

.....
.....

LE PARTI PERTANTO CONCORDANO

al fine di superare la situazione di difficoltà dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a decorrere dal 23.02.2020 di richiedere la CIG in deroga con le seguenti modalità:

- **NUMERO MASSIMO LAVORATORI IN CIGD:** (i lavoratori risultano in forza alla data del 23.02.2020 compresi quelli del punto 6 precedente)
- **PERIODO:** data inizio data scadenza
- **N. ORE COMPLESSIVE DI CIGD PREVISTE:**

Il periodo richiesto non può eccedere la durata massima complessiva prevista dal D.L. 9/2020 e D.L. 18/2020
--

Il datore di lavoro richiederà il pagamento diretto da parte dell'INPS ai lavoratori

(i mod.SR41 devono essere trasmessi all'INPS, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell'INPS – comma 6-ter dell'art 44 del D.lgs. 148/2015 introdotto dalla L.26/201 di conversione del D.L. 4/2019)

Letto, confermato e sottoscritto

per il Datore di lavoro

per ☐ RSU ☐ RSA ☐ RSB

per l'Associazione del datore di lavoro

per le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori

**N.B. L'accordo può essere sottoscritto anche mediante procedura telematica.*

Allegato 2 – Modalità applicative per la presentazione delle domande di CIG in deroga per emergenza sanitaria da Covid-19**Premessa**

Gli art. 15 e 17 del Decreto-Legge n. 9/2020 prevedono, in relazione alla Cassa Integrazione in deroga, due tipologie di intervento di seguito specificate:

1. Art.15 - concessione del trattamento di Cassa Integrazione in deroga (CIGD) per la c.d. “zona rossa”

La Cassa Integrazione in deroga è prevista per i datori di lavoro del settore privato con unità produttive ubicate nei Comuni individuati nell'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 marzo 2020, c.d. “zona rossa” comprendente, per la regione Lombardia, i Comuni di Bertonico - Casalpusterlengo - Castelgerundo - Castiglione D'Adda - Codogno - Fombio - Maleo - San Fiorano - Somaglia e Terranova de' Passerini.

La CIGD è inoltre prevista anche per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttive nei Comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza che risiedono o sono domiciliati nei già menzionati Comuni.

2. Art.17 - concessione del trattamento di Cassa Integrazione in deroga (CIGD) per tutti gli altri Comuni della Lombardia

La Cassa Integrazione in deroga è prevista per i datori di lavoro del settore privato con unità produttive ubicate nei restanti Comuni della Lombardia (esclusi Comuni “zona rossa”).

La CIGD può essere richiesta anche da datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttive/operative nei territori della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, limitatamente ai lavoratori in forza che risiedono o sono domiciliati nei restanti Comuni della Lombardia (esclusi Comuni della “zona rossa”).

L'art. 22 del Decreto-Legge n. 18/2020 dispone l'ampliamento della platea dei soggetti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono beneficiare dei trattamenti di integrazione salariale in deroga. Ogni Regione può riconoscere tale trattamento ai datori di lavoro con unità operative/produttive ubicate nel proprio territorio per un periodo non superiore a 9 settimane.

La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni di cui agli art. 15 e 17.

1. Soggetti che possono richiedere la CIG in deroga

Possono accedere alla Cassa Integrazione in deroga per gli interventi previsti dai citati Decreti-Legge n. 9/2020 e n.18/2020, i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Sono invece esclusi i datori di lavoro domestico.

L'accesso allo strumento avviene qualora i datori di lavoro sopra citati siano privi delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

La CIGD può essere riconosciuta retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020 per tutti gli interventi sopra richiamati.

La durata prevista del trattamento invece è diversificata, in particolare:

- i datori di lavoro di cui all'art. 15 possono richiedere la concessione del trattamento per periodi anche discontinui per un massimo di 3 mesi più 9 settimane;
- i datori di lavoro di cui all'art. 17 con unità produttive ubicate nei restanti Comuni della Lombardia (diversi da quelli della "zona rossa") possono richiedere la concessione del trattamento per periodi anche discontinui per un massimo di 1 mese più 9 settimane (il periodo non può essere superiore alle 13 settimane);
- i datori di lavoro di cui all'art. 17 che non hanno sede legale o unità produttive/operative nei territori della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna (es. Piemonte, Liguria, etc.) ma che possono richiedere la CIGD soltanto per i lavoratori in forza che risiedono o sono domiciliati nei restanti Comuni della Lombardia (diversi da quelli della "zona rossa") possono richiedere la concessione del trattamento per periodi anche discontinui per un massimo di 1 mese. Tali datori di lavoro potranno poi presentare eventualmente ulteriore istanza per un massimo di 9 settimane alla Regione o Provincia Autonoma dove ha sede l'unità produttiva interessata alla CIGD.

2. Lavoratori beneficiari

Sono i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato elencati nell'Accordo Quadro sugli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia sottoscritto da Regione Lombardia e Parti Sociali il 23 marzo 2020.

Per poter ottenere la concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga devono risultare in forza presso i datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020.

In relazione al paragrafo precedente si precisa che, in caso di trasferimento d'azienda o di parte dell'azienda (Articolo 2112 del Codice civile così come modificato dall'art. 32 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) i lavoratori mantengono tutti i diritti (anzianità convenzionale). Nel caso in cui i lavoratori, continuando a prestare la stessa attività per il medesimo appaltante, transitino da un'impresa all'altra per successione di appalti (cambio di appalto), l'anzianità aziendale - ai soli fini della concessione dell'integrazione salariale anche in deroga alla normativa ordinaria - deve essere valutata cumulando i periodi prestati alle dipendenze delle diverse imprese appaltatrici, anche nell'ipotesi in cui non sussista la fattispecie del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 Codice civile (circolare INPS n.30 del 2 marzo 2012).

Ai fini del riconoscimento del trattamento ai lavoratori non si applicano le disposizioni relative al requisito dell'anzianità di effettivo lavoro (non necessita l'anzianità dei 90 gg.).

3. Procedura di consultazione sindacale e accordo

I datori di lavoro di cui all'art. 15 non devono avviare la procedura di consultazione sindacale poiché in base alla normativa sono dispensati dall'obbligo di sottoscrizione dell'accordo sindacale.

I datori di lavoro di cui agli artt. 17 e 22 sono dispensati dall'obbligo di sottoscrizione dell'accordo sindacale qualora abbiano un organico non superiore a 5 dipendenti.

I datori di lavoro di cui agli artt. 17 e 22 con più di 5 dipendenti devono invece sottoscrivere l'accordo sindacale con le OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative, sulla base degli accordi interconfederali e dei sistemi di contrattazione vigente anche mediante procedura telematica e/o in sede territoriale, anche bilaterale per gli ambiti in cui è prevista.

Il ricorso all'intervento di CIG in deroga deve avvenire, pertanto, previo svolgimento della specifica procedura di consultazione sindacale le cui modalità di seguito precisate.

Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, o i rispettivi organi delle procedure concorsuali, comunicano la necessità di ricorrere alla CIG in deroga esponendo le relative motivazioni.

La comunicazione di cui sopra attiva una fase di consultazione tra le parti che si conclude, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa, con la redazione di un verbale di consultazione sindacale sottoscritto dalle Parti medesime.

Nel caso di mancato accordo o di mancata presentazione delle Organizzazioni sindacali entro i termini suddetti il datore di lavoro può comunque presentare la domanda di CIG in deroga.

L'accordo sindacale deve essere redatto sulla base del modello standard definito tra Regione Lombardia e Parti Sociali lombarde il 23 marzo 2020.

Il verbale di accordo sindacale deve essere compilato in tutte le sue parti e deve attestare l'esistenza di un pregiudizio o della situazione emergenziale COVID-19 che giustifichi il ricorso alla CIGD.

L'incompletezza degli accordi sindacali comporta la sospensione dell'istruttoria per l'acquisizione di eventuali integrazioni delle domande medesime.

L'eventuale richiesta delle integrazioni è corredata dei termini di adempimento trascorsi i quali è disposto il diniego dell'autorizzazione all'intervento della CIGD.

L'accordo sindacale potrà prevedere la richiesta di CIGD con decorrenza a partire dal 23 febbraio 2020, comprendendo riduzioni e sospensioni con decorrenza anche antecedente alla data di sottoscrizione dell'accordo sindacale.

Il trattamento previsto nell'accordo sindacale non potrà superare la durata massima complessiva prevista dagli artt. 15 e 17 del D.L. 9/2020 e dall'art. 22 del D.L. 18/2020 e comunque fino alla fine del periodo dell'emergenza sanitaria in coerenza con la normativa vigente.

4. Presentazione delle domande

I datori di lavoro devono trasmettere le domande soltanto alla Regione Lombardia in quanto competente a rilasciare il provvedimento autorizzativo, pertanto, le richieste non dovranno essere presentate all'INPS.

Le istanze dovranno essere inserite per via telematica nel sistema informativo regionale “Finanziamenti on line” indirizzo <https://gefo.servizirl.it/dgformazione/> dalla data di apertura del sistema anche per il tramite delle associazioni imprenditoriali, i consulenti del lavoro e gli altri soggetti rientranti tra quelli individuati dall’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e dovranno essere formalizzate entro il 31 agosto 2020.

Sono previste due specifiche sezioni del sistema informativo per la presentazione delle domande. In particolare:

- una sezione per i datori di lavoro di cui all’art. 15, i quali hanno la possibilità di chiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga per una durata massima di 3 mesi (art. 15 del D.L. 9/2020) più 9 settimane (art. 22 del D.L. 18/2020);
 - una sezione per i datori di lavoro di cui all’art. 17 con unità produttive ubicate nei restanti Comuni della Lombardia (esclusi quelli della zona rossa) i quali hanno la possibilità di chiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga per una durata massima di 13 settimane¹.
- Alla stessa sezione dovranno accedere anche i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttive/operative nei territori della Lombardia, del Veneto e dell’Emilia-Romagna, limitatamente ai lavoratori in forza che risiedono o sono domiciliati nei restanti Comuni della Lombardia (diversi da quelli della “zona rossa”) i quali hanno la possibilità di chiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga per una durata massima di 1 mese.

Le domande potranno essere presentate anche per periodi discontinui e saranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse e validate a seguito dei dati obbligatori richiesti e delle verifiche documentali.

Soltanto nei casi previsti, devono essere corredate del rispettivo accordo sindacale, in tal caso la durata prevista nella domanda non può superare la durata prevista nell’accordo sindacale.

Non sono ammesse domande integrative prima della scadenza delle decorrenze e durate della domanda precedente.

La domanda presentata a Regione contiene una dichiarazione che attesta la condizione specifica del datore di lavoro rispetto all’utilizzo di altri ammortizzatori previsti dai citati D.L.9/2020 e D.L.18/2020 rilasciata in regime di autocertificazione.

Al riguardo il datore di lavoro ha la responsabilità esclusiva di verificare preventivamente i requisiti e le condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali. In tal caso, se i successivi approfondimenti da parte di Regione o di INPS avranno restituito un esito non compatibile con la concessione dell’integrazione salariale in deroga, sarà disposta la revoca dell’autorizzazione concessa, oltre all’applicazione di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445.

¹ 1 mese (art. 17 del D.L. 9/2020) più 9 settimane (art. 22 del D.L. 18/2020) come previsto dal D.M. 3 del 24/03/2020

Le domande devono essere compilate correttamente relativamente ai dati anagrafici aziendali (denominazione e ragione sociale, codice fiscale, matricola INPS, CSC INPS, sede operativa ivi compresi indirizzo, numero civico, comune, CAP) e al numero e ai dati dei lavoratori interessati.

L'indeterminatezza o l'inesattezza di tali dati comporta l'inammissibilità della domanda.

Le eventuali integrazioni delle domande devono pervenire entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione da parte dell'ente istruttore relativa ad ulteriori elementi necessari per la decretazione.

Al fine di accelerare tale attività istruttoria potrà essere data evidenza, secondo le modalità individuate dalla struttura regionale, delle domande per le quali sono stati richiesti elementi integrativi.

Trascorsi i termini entro i quali deve pervenire l'integrazione è disposto il diniego dell'autorizzazione all'intervento della CIGD.

Nel caso la domanda sia inammissibile e venga disposto il diniego, resta salva la possibilità di riproporre l'istanza la cui istruttoria sarà effettuata nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della nuova domanda e comunque nel limite delle risorse disponibili.

Non saranno ammesse rettifiche su domande già decimate.

4.1 Domande per datori di lavoro con sedi plurilocalizzate

Nel caso di crisi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, la CIG in deroga è riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per conto delle Regioni interessate.

Qualora la CIGD coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro site al massimo in quattro regioni o province autonome, la domanda dovrà essere presentata a ciascuna Regione o Provincia Autonoma dove hanno sede le unità produttive/operative interessate.

5. Causale

Il trattamento di CIG in deroga deve essere richiesto per la causale: Emergenza COVID-19.

6. Monitoraggio

Ciascun datore di lavoro deve comunicare, con apposita dichiarazione che sarà successivamente messa a disposizione da Regione sul sito www.regione.lombardia.it, la rendicontazione delle ore di sospensione effettivamente utilizzate dai lavoratori.

La mancanza delle comunicazioni di cui al precedente punto, la loro incompletezza o incongruenza determinano l'impossibilità di procedere ai provvedimenti autorizzativi o la revoca, anche parziale, dei provvedimenti già emessi.

7. Modalità di pagamento

La concessione del trattamento avviene con la sola modalità del pagamento diretto da parte dell'INPS.

Al riguardo, ai sensi del comma 6-ter dell'art. 44 del D.lgs. 148/2015 introdotto dalla L.26/2019 di conversione del D.L. 4/2019, i mod.SR41 devono essere trasmessi all'INPS, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell'INPS.

8. Provvedimenti autorizzativi

I provvedimenti autorizzativi sono emessi dalla Regione Lombardia, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande e a completamento della relativa istruttoria.

I provvedimenti di concessione del trattamento d'integrazione salariale in deroga sono emanati nei limiti delle risorse assegnate dallo Stato alla Regione medesima.

La Regione trasmette il provvedimento autorizzativo all'INPS per il tramite del Sistema Informativo Percettori, secondo le modalità stabilite dall'INPS.

Per le domande che, a completamento dell'istruttoria, non risultano validabili, l'Ente istruttore comunica ai datori di lavoro interessati le motivazioni per le quali la domanda viene posta in stato di "non ammesso".

Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, il datore di lavoro interessato può inviare, per posta elettronica certificata (lavoro@pec.regione.lombardia.it) alla U.O. Programmazione e Coordinamento Servizi all'Impiego le proprie controdeduzioni.

I decreti emessi da Regione Lombardia ad esito del procedimento sono pubblicati sul portale regionale www.regione.lombardia.it.

9. Ulteriori indicazioni operative

Ulteriori indicazioni, anche con riferimento alla fattispecie dell'art.16 del D.L. n. 9/2020, potranno essere emanate a seguito della conclusione dell'iter parlamentare dei Decreti-Legge n. 9 e n. 18 del 2020 e delle disposizioni operative da parte dell'Amministrazione Centrale.